



## COMUNITA' MONTANA "MOLISE CENTRALE" 6^ zona omogenea

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO DI  
SMALTIMENTO DEI R.S.U. NELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI PRIMA CATEGO-  
RIA SITO IN LOCALITA' S. IANNI DEL COMUNE DI MONTAGANO (CB) DI PROPRIE-  
TA' DELLA COMUNITA' MONTANA MOLISE CENTRALE

\*\*\*\*\*

L'anno duemilaundici addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ in  
Ferrazzano presso gli Uffici della Comunità Montana "Molise Centrale" ubicati in Ctr. Vazzieri -  
Poggio Verde, 2 di Ferrazzano

### TRA

- il dott. Giuseppe Murgolo nato a Bitonto ( BA) il 23/01/1952, Dirigente-Segretario Generale dell' Ufficio della Comunità Montana medesima, il quale dichiara di agire esclusivamente per conto dell'Ente che rappresenta, ai sensi dell' art. 107, 3^ comma, lett. c. ) del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, (Codice Fiscale - Partita I.V.A.: 00095030706) in forza della deliberazione del Commissario Straordinario n. del ..... regolarmente esecutiva;

### E

- il dott. Carmine d'Abate, nato a Campobasso il 05/10/1960, legale rappresentante pro-tempore della società "**S.E.A. Servizi ed Ambiente S.p.a.**", con sede legale in Campobasso, Piazza Molise nn.25/27, codice fiscale e partita i.v.a. 01500620701, di seguito denominata "S.E.A. S.p.A", domiciliato, per tutti gli effetti del presente contratto, presso la sede legale della società.

Con la presente privata scrittura, avente per le parti forza di legge a norma dell'art. 1372 del Codice civile, si conviene e si stipula quanto appresso:

### PREMESSO

- che il Comune di Campobasso, essendo produttore nell'ambito del proprio territorio di rifiuti urbani, ha l'obbligo di provvedere allo smaltimento dei rifiuti stessi presso l'impianto di trattamento dei r.s.u. di proprietà della "Comunità Montana", sito nel comune di Montagano (CB), località S.Ianni, in conformità delle previsioni del vigente piano provinciale dei rifiuti (ATO 2);
- che il Comune di Campobasso, con contratto sottoscritto in data 17 giugno 2004, ha affidato alla società "S.E.A. S.p.A.", sino alla data del 17 giugno 2014, la gestione di tutto

il ciclo di igiene urbana relativo alla città di Campobasso, ivi compresa l'assunzione, a proprio carico, di tutti gli oneri derivanti dallo smaltimento dei r.s.u. presso il predetto impianto di trattamento di Montagano (CB);

- che la gestione del richiamato impianto di trattamento dei r.s.u., di proprietà della "Comunità Montana", sito nel comune di Montagano (CB), è attualmente affidata alla società "Giuliani Enviroment s.r.l.", avente sede in Campobasso, nel prosieguo chiamata "Gestore",

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

- 1) le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- 2) la "Comunità Montana", per il tramite del "Gestore", si obbliga ad effettuare il servizio di smaltimento e trattamento dei rifiuti provenienti dal territorio del Comune di Campobasso, secondo la normativa vigente, presso il proprio impianto sito in Montagano (CB), località S.lanni;
- 3) il corrispettivo relativo al servizio di smaltimento dei rifiuti conferiti dalla società "S.E.A. S.p.A.", è pari ad € 80,49 (euro ottanta virgola quarantanove) per tonnellata di rifiuto conferito, compreso i.v.a. di legge ed al netto del previsto tributo regionale dovuto al "Gestore" che provvederà alla relativa fatturazione (delibera del Commissario Straordinario per la Giunta n. ... del .....2011);
- 4) la "S.E.A. S.p.A.", munita delle autorizzazioni previste dalla normativa in vigore, ha il diritto di conferire, fino alla validità delle stesse, salvo diverse disposizioni delle Autorità competenti, presso l'impianto di trattamento dei r.s.u. sito in località S. lanni del Comune di Montagano (CB), i rifiuti ammissibili, prodotti nell'ambito territoriale del Comune di Campobasso, rispettando le normative igienico-sanitarie e tutte le prescrizioni previste, comprese quelle impartite dal "Gestore", per le relative operazioni;
- 5) la fattura, per il servizio di smaltimento dei r.s.u. effettivamente conferiti dalla "S.E.A. S.p.A.", sarà emessa mensilmente, dalla "Comunità Montana", a partire dall'ultimo giorno di ogni mese, corredata dal relativo riepilogo dei quantitativi di r.s.u. riferiti al richiamato periodo mensile di competenza;
- 6) la "S.E.A. S.p.A.", eseguirà i pagamenti, per ciascun mese, entro 15 giorni decorrenti dalla data di invio della fattura (anticipata via fax sulla cui legalità si concorda), mediante bonifico bancario presso la Tesoreria della "Comunità Montana", Banca Monte dei Paschi di Siena, agenzia di Campobasso, Codice IBAN IT 41 10103003800000000515600. In caso di violazione delle norme qui indicate, la Comunità Montana "Molise Centrale" avrà diritto, qualora fosse accertata obiettivamente e senza nessun dubbio l'inadempienza, di sospendere il servizio di conferimento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e risolvere il presente contratto con

effetto dalla data di ricevimento della comunicazione (con raccomandata A.R.) alla parte debitrice.

- 7) la "Comunità Montana" si impegna a garantire che il "Gestore" dell'impianto di trattamento dei r.s.u., accetti e smaltisca i rifiuti che saranno conferiti dalla "S.E.A. S.p.A." in conformità alle vigenti disposizioni di Legge;
- 8) il presente contratto avrà termine il 31 dicembre 2011, tuttavia le pattuizioni ivi contenute continueranno a produrre effetto sino alla data di sottoscrizione di un nuovo contratto che dovrà recepire l'eventuale variazione del corrispettivo dovuto per il servizio di smaltimento e trattamento dei rifiuti;
- 9) il conferimento dei rifiuti dovrà avvenire esclusivamente con mezzi ad uso specifico, debitamente autorizzati al trasporto delle tipologie rientranti nei "Rifiuti Solidi Urbani e Speciali a loro Assimilabili"; il personale della "S.E.A. S.p.A." dovrà adottare le necessarie precauzioni igienico e sanitarie previste dalla normativa in materia per l'accesso all'impianto di trattamento dei R.S.U. nonché adottare le precauzioni previste in materia antinfortunistica; di ciò la "S.E.A. S.p.A.", accetta espressamente di essere direttamente ed esclusivamente responsabile. Pertanto, il "Gestore" dell'impianto di trattamento dei r.s.u. sebbene affrancato da ogni responsabilità, ha il diritto di rifiutare l'accesso all'impianto di mezzi o personale, sprovvisti o mancanti dei requisiti richiesti dalla normativa in materia, nazionale e regionale;
- 10) la "S.E.A. S.p.A." ha già comunicato al gestore dell'impianto di trattamento dei rifiuti i dati fisici identificativi degli automezzi autorizzati al trasporto; eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate al "Gestore" dell'impianto;
- 11) durante le operazioni di conferimento, la "S.E.A. S.p.A." risponderà direttamente per danni a persone o cose di terzi provocate nello svolgimento del servizio, qualora l'addetto al conferimento non abbia rispettato le indicazioni e le procedure impartite dal personale addetto all'impianto di smaltimento. In tal caso restano a proprio ed esclusivo carico le spese per il risarcimento dei danni;
- 12) qualora la "S.E.A. S.p.A." non dovesse far fronte al pagamento degli oneri di conferimento nei termini stabiliti con il presente contratto, il Comune di Campobasso, previa specifica attività istruttoria, garantirà l'adempimento dell'obbligazione di pagamento nei confronti della "S.E.A. S.p.A.", che sarà effettuato a seguito di rivalsa da esercitarsi nei confronti della medesima società a valere sul primo pagamento utile del previsto canone periodico dovuto da parte del Comune per lo svolgimento del servizio di igiene urbana;
- 13) Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto, possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice

civile.

- 14) Le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto sono deferite alla giurisdizione ordinaria del Foro di Campobasso.
- 15) In caso di scioperi o di eventi che, per qualsiasi motivo, possano interrompere od influire, in maniera sostanziale sul normale espletamento del servizio, l'Amministrazione Comunitaria dovrà darne avviso con anticipo di almeno 48 ore. Trovano applicazione le norme che disciplinano il rapporto in caso di sciopero.
- 16) Il presente contratto, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro", sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso trattandosi di prestazione assoggettata ad imposta sul "Valore Aggiunto". In tal caso le spese di registrazione saranno a carico della parte soccombente.

Letto, confermato e sottoscritto

Comunità Montana Molise Centrale

S.E.A. Servizi ed Ambiente S.p.A.

Per il COMUNE DI CAMPOBASSO

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile i Sigg. Giuseppe Murgolo e Carmine D'Abate dichiarano di conoscere i precedenti art. 3, 6 e 12 del presente contratto e di approvarli.

Comunità Montana Molise Centrale

S.E.A. Servizi ed Ambiente S.p.A.

Per il COMUNE DI CAMPOBASSO